

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 751 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno CONTI e Mirko MANFRE' e della società A.S. ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO CONTI, Direttore Tecnico della Società A.S. ROMA S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 01.07.2020, il quale al punto 2.6 prevede che l'età minima per sottoporre a prova giovani calciatori sia di 10 anni e che le società affiliate sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver consentito che fosse organizzato in data 08.05.2021 presso il Centro Sportivo "Acqua Acetosa" di Roma un allenamento a fini di reclutamento al quale ha partecipato il calciatore Damiano Santilli, anno di nascita 2012, tesserato per altra società;

MIRKO MANFRE', Allenatore di base e Responsabile della Scuola Calcio della Società A.S. ROMA S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione del Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 01.07.2020, il quale al punto 2.6 prevede che l'età minima per sottoporre a prova giovani calciatori sia di 10 anni e che le società affiliate sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver organizzato in data 08.05.2021 presso il Centro Sportivo "Acqua Acetosa" di Roma un allenamento a fini di reclutamento al quale ha partecipato il calciatore Damiano Santilli, anno di nascita 2012, tesserato per altra società;

A.S. ROMA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Bruno CONTI, Mirko MANFRE' e Guido FIENGA, dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.S. ROMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Bruno CONTI, di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Mirko MANFRE' e di € 2.500,00 (duemila cinquecento/00) di ammenda per la società A.S. ROMA;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina